

## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2010

**relativa alla firma di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Congo sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT)**

(2010/615/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

nell'Unione dai paesi con i quali l'Unione ha concluso accordi volontari di partenariato.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

- (4) I negoziati con la Repubblica del Congo si sono conclusi e l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Congo sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea («l'accordo») è stato siglato il 9 maggio 2009.

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (5) È opportuno firmare l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

(1) Nel maggio 2003 la Commissione europea ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — proposta di un piano d'azione dell'Unione europea» che caldeggiava l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione citato sono state adottate nell'ottobre 2003 <sup>(1)</sup>.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Congo sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT), fatta salva la conclusione dell'accordo medesimo <sup>(3)</sup>.

(2) Il 5 dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati su accordi di partenariato onde attuare il piano d'azione dell'Unione europea per FLEGT.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

(3) Il 20 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005 <sup>(2)</sup>, che ha istituito un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname

<sup>(1)</sup> GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 2010.

*Per il Consiglio*

*La presidente*

E. ESPINOSA

---